SENATO DELLA REPUBBLICA

II COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

RIUNIONE DEL 1° LUGLIO 1949

(14ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente AZARA

INDICE

« Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario » **(N. 478)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 79, 80
CONCI, *relatore* 80

La riunione ha inizio alle ore 18,45.

Sono presenti i senatori: Adinolfi, Azara, Berlinguer, Boeri, Conci, De Pietro, Gavina, Italia, Lussu, Magliano, Musolino, Nobili, Proli, Turco, Varriale, Vischia, Zelioli.

Interviene alla riunione, a norma dell'articolo 25 del Regolamento, il senatore Cosattini.

BERLINGUER, *segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario » (N. 478) *(Approvato dalla Camera dei deputati).*

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge, d'iniziativa del deputato Veronesi: « Deroga all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, che stabilisce il titolo di studio necessario per partecipare ai concorsi per ufficiale giudiziario », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

Articolo unico.

Ai concorsi banditi da parte del Ministro di grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati a sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, purchè abbiano a suo tempo presentato domanda documentata di partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1941 o non abbiano potuto presentarla per essersi trovati nelle condizioni previste dal regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, articolo 1.

Comunico alla Commissione che il Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — ha indirizzato al Gabinetto del Ministero di grazia e giustizia, al Presidente della Commissione permanente finanze e tesoro della Camera dei deputati e al Presidente

della Commissione permanente finanze e tesoro del Senato della Repubblica la seguente lettera, che ha per oggetto il disegno di legge sul quale siamo chiamati a discutere:

« Risulta a questo Ministero che, ad iniziativa del deputato Veronesi, il primo aprile corrente anno è stata annunciata alla Camera dei deputati una proposta di legge intesa a stabilire che « ai concorsi banditi dal Ministero di grazia e giustizia per i posti da ufficiale giudiziario accantonati ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dal suddetto regio decreto, quand'anche non siano in possesso del più elevato titolo di studio richiesto dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, purchè abbiano a suo tempo presentato domanda di partecipare al concorso bandito con decreto ministeriale 22 ottobre 1941 ».

« Da quanto si desume dalla relazione, la proposta di legge in parola troverebbe giustificazione nella opportunità di eliminare il danno che deriverebbe ad un certo numero di reduci dall'elevazione del titolo di studio richiesto per concorrere al posto di ufficiale giudiziario.

« Al riguardo, questo Ministero deve osservare, in via preliminare, che il termine per indire i concorsi riservati di cui al succitato decreto n. 27 del 1942 è venuto a scadere, giusta il disposto del decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 624, il 15 aprile 1948.

« Ciò stante, non sembra che la proposta di cui trattasi potrebbe avere, qualora assecondata, pratica attuazione, atteso che essa, dovendo considerarsi operativa unicamente per i concorsi indetti prima del 15 aprile 1948, troverebbe, è da presumere, i concorsi medesimi già tutti espletati o, quanto meno, in avanzato stato di espletamento.

« Il che esime da ogni esame di merito della proposta in parola ed esime altresì dal segnalare in particolare, circa lo schema di legge all'uopo predisposto, che il relativo testo dovrebbe essere emendato nel senso di far risultare il titolo di studio stabilito dal decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1946, n. 90, per partecipare ai concorsi di cui sopra ».

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Conci.

CONCI, *relatore*. Onorevoli colleghi, ho l'impressione che chi ha scritto questa lettera non abbia capito nulla della questione posta dal disegno di legge.

La legge deliberata dalla Camera dei deputati, su proposta dell'onorevole Veronesi, riflette i requisiti per il concorso a posti di ufficiale giudiziario presso le Preture.

Con regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, si disponevano provvidenze nell'assunzione del personale statale a favore dei richiamati alle armi con l'accantonamento della metà dei posti disponibili.

Vigeva allora la norma del regio decreto 19 aprile 1934, n. 698, giusta la quale per essere ammessi ai concorsi per ufficiale giudiziario occorreva, come titolo di studio, la licenza di scuola media inferiore. Con decreto 1° febbraio 1946, n. 90, veniva stabilito che per l'ammissione ai concorsi per ufficiale giudiziario occorresse la licenza ginnasiale o un titolo equipollente.

Applicando tale norma anche al concorso per posti di ufficiali giudiziari bandito col decreto ministeriale 22 ottobe 1941, verrebbero in certo modo lesi i diritti di coloro che, avendo i requisiti previsti all'epoca dell'accantonamento dei posti, rimarrebbero esclusi dal concorso, per non avere i requisiti previsti dal posteriore decreto 1° febbraio 1946, n. 90. Una simile esclusione sarebbe ad ogni modo contraria ad equità e rappresenterebbe un torto fatto ai reduci esclusi dal concorso.

La legge deliberata dalla Camera dei deputati mira appunto ad eliminare una simile ingiustificata durezza, stabilendo che a favore dei reduci debbano valere le norme del regio decreto 19 aprile 1934, n. 698, e non quelle del decreto ministeriale 1° febbraio 1946, n. 90.

Il disegno di legge deliberato dalla Camera corrisponde certo ad equità e propongo quindi alla Commissione di approvarlo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La riunione termina alle ore 19.